R.G. TRIB. FED. n. 9/2020

(*Proc. Disc. P.A. 69/2019*)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 15 luglio 2020, così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – Componente

Avv. Anna Cusimano – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor Sebastiano Fregoni (Tessera FISE n. 3126/B)

PREMESSO CHE

- La Procura Federale della FISE, con atto di incolpazione depositato il 2 marzo 2020, ha deferito innanzi a questo Tribunale Federale il signor Sebastiano Fregoni, contestandogli, con due distinti capi di incolpazione, "*la violazione: dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a), b), c) del Regolamento di Giustizia nonché del Regolamento Veterinario (artt. 1 e 2 n. 7 e 8 Sezione Tutela e benessere del Cavallo) e art. 1, lett. b); art. 3, lett. b) del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario), nonché dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale*". Con formulazione di istanze istruttorie;

- il deferimento trae origine dalla segnalazione del 23 settembre 2019 del signor Luca Bacchi, nella quale si denunciano presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti del signor Fregoni, consistiti nell'aver cagionato lesioni cutanee agli arti all'equide *Valeria*, di proprietà del segnalante, nel corso di una sessione di lavoro alla longia, lesioni rinvenute dal segnalante in data 2 febbraio 2019; nell'aver somministrato alla cavalla medicinali controindicati senza previo consulto veterinario, con effetto peggiorativo; nell'aver ripetutamente insultato il segnalante e la di lui figlia Matilde Bacchi durante le lezioni di equitazione, mortificandola davanti a terzi;

- visto l'art. 48 del Regolamento di Giustizia FISE (nel prosieguo, per brevità, anche R.G.), il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il 7 aprile 2020, disponendone la comunicazione all'Incolpato e alla Procura Federale;
- con provvedimento del 27 marzo 2020, assunto in seguito alla sopravvenuta emergenza epidemiologica da Covid-19, e al D.L. 18 del 17 marzo 2020 (e successive integrazioni), il procedimento in epigrafe è stato rinviato a data da destinarsi, con sospensione dei termini sino all'11 maggio 2020 (gs. D.L. 23/2020);
- con successivo provvedimento del 25 maggio 2020 il Presidente del Tribunale Federale ha disposto la trattazione del procedimento, secondo le modalità indicate nell'Ordinanza presidenziale 02017 del 12 maggio 2020 (trattazione scritta mediante scambio di note, *ex* art. 83, lett. *h)* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex* art. 83, lett. *f)*);
- il Deferito si è costituito, nei termini, con il patrocinio dell'avv. Andrea Scianaro e dell'avv. Mario Pirrone, con memoria difensiva nella quale ha contestato l'attinenza e la fondatezza del I capo di incolpazione, come formulato dalla Procura Federale, relativo "*all'uso di metodi di allenamento inadeguati, alla arbitraria somministrazione di terapia farmacologica controindicata che cagionava all'equide il peggioramento delle lesioni, con conseguente maggiore dolore e sofferenza*". Con riferimento al II capo di incolpazione, relativo "*al comportamento irriguardoso e offensivo posto in essere nei confronti del signor Luca Bacchi e della figlia Matilde Bacchi*", pur non ammettendo gli specifici addebiti, ha riconosciuto di aver agito in modo "*probabilmente poco consono (forte del rapporto confidenziale instauratosi con il segnalante e la sig.na Matilde e dal desiderio di spronarla in maniera forse troppo decisa)*", e di aver da subito comunicato la sua ammissione al Procuratore Federale e, successivamente, di avere formalizzato le proprie scuse, a mezzo e-mail, al sig. Luca Bacchi. In via processuale ha eccepito la carenza, indeterminatezza e/o genericità dei capi di incolpazione.

Dopo aver formulato istanza di escussione testi, ha concluso in via principale per l'archiviazione del procedimento disciplinare e/o l'assoluzione del signor Fregoni; in via subordinata per l'applicazione di tutte le circostanze attenuanti di cui all'art. 9 del Regolamento di Giustizia FISE.

- In vista dell'udienza, la sola Procura Federale ha provveduto al deposito delle note di trattazione, nelle quali ha preliminarmente rilevato la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione processuale formulata dalla Difesa del Deferito. Nel merito, ha ribadito la fondatezza dei capi di incolpazione,

rilevando, quanto al primo, che *"la mancata tipizzazione di uno o più comportamenti (…) impone l'applicazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, del Codice di Condotta Fei per il benessere del cavallo e del Regolamento Veterinario Sezione Tutela del benessere del cavallo nonché degli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale (…)*". Con riferimento al II capo, ha contestato la comunicazione e-mail delle scuse del signor Fregoni, ritenendole strumentali all'affievolimento della sanzione in quanto rese dopo il deferimento. Ha concluso per l'applicazione al signor Fregoni della sanzione disciplinare ritenuta congrua dal Tribunale Federale.

- All'udienza del 15 luglio 2020 il Collegio giudicante come sopra composto, in collegamento telematico, ha esaminato le note di trattazione scritta, e ha assegnato termine alle Parti sino al 20 luglio 2020 per conclusioni e sino al 23 luglio 2020 per repliche.
- La Difesa del signor Fregoni ha depositato conclusioni, insistendo per l'accoglimento delle richieste di cui alla memoria difensiva.

CONSIDERATO CHE

- Con riferimento al primo capo di incolpazione, la Procura Federale, con l'atto di deferimento, ha evidenziato che all'esito dell'istruttoria e, in particolare, dell'esame della relazione della dott.ssa Mazzi, *"emerge la prova delle seguenti circostanze:*
  - *il sig. Fregoni somministrava all'equide Valeria, che presentava abrasioni/ustioni a livello ascellare e del petto, una terapia a base di cortisone senza aver preventivamente interpellato il proprietario né il veterinario di fiducia del medesimo, dr.ssa Mazzi;*
  - *nei giorni seguenti la somministrazione di cortisone, le abrasioni trattate si infettavano causando un'infezione ancora più profonda con gonfiore esteso agli arti anteriori nonché una dermatite;*
  - *nel caso di specie, la terapia a base di cortisone era controindicata e cagionava maggiore dolore e sofferenza all'equide;*
  - *il fatto che il sig. Fregoni abbia somministrato tale terapia senza informare preventivamente il proprietario delle abrasioni in questione, induce a ritenere che il sig. Fregoni sia anche il responsabile delle lesioni e che, pertanto, l'assunto del segnalante sull'uso abnorme delle redini fisse come causa delle abrasioni appaia verosimile (peraltro la dott.ssa Mazzi ha escluso una particolare sensibilità cutanea dell'equide)*".

- Ciò posto, la Procura Federale ha contestato, in relazione "*all'uso di metodi di allenamento inadeguati, alla arbitraria somministrazione di terapia farmacologica controindicata che cagionava all'equide il peggioramento delle lesioni*" e in relazione "*al comportamento irriguardoso e offensivo posto in essere nei confronti del signor Luca Bacchi e della figlia Matilde Bacchi*", la "*violazione dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a), b), c) del Regolamento di Giustizia nonché del Regolamento Veterinario (artt. 1 e 2 n. 7 e 8 Sezione Tutela e benessere del cavallo) e art. 1, lett. b); 3 lett. b) del Codice di Condotta Fei per il benessere del cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario) nonché dei principi fondamentali sanciti dagli artt. 5 e 10 dello Statuto Federale*".
- La Difesa del Deferito, in merito al I capo di incolpazione, ha precisato che il signor Fregoni ha girato alla corda la cavalla con un abbassatesta regolamentare, e che al termine della sessione di allenamento l'equide riportava abrasioni superficiali del cavo ascellare, che "*(in gergo fiaccatura) può essere involontariamente causata da qualsiasi finimento*". Il Fregoni, a detta della Difesa, ha subito contattato il proprio veterinario, concordando telefonicamente l'inizio della terapia, della quale asserisce di aver avvisato il signor Bacchi, che nulla avrebbe eccepito a riguardo. Il farmaco prescritto è stato prontamente somministrato, per via endovenosa, in totale sicurezza, essendo prescritta la somministrazione da parte del medico veterinario solo ove intrarticolare, come da dichiarazione del dott. Albano e da foglio illustrativo del farmaco utilizzato, depositati agli atti. Ha rilevato che "*LE NORME INDICATE DALLA PROCURA NON CONTEMPLANO I COMPORTAMENTI ASSERITAMENTE POSTI IN ESSERE DALL'INCOLPATO COSI' COME DALLA STESSA SUPPOSTI*".

In merito al II capo di incolpazione, ha riconosciuto di aver agito "*in modo probabilmente poco consono*".

RITENUTO CHE

- Con riferimento al I capo di incolpazione le norme che la Procura Federale assume violate sono solo parzialmente attinenti ai comportamenti ascritti.

In particolare, come correttamente rilevato dalla Difesa del signor Fregoni, l'art. 1, comma 2, lett a) e b) (per quanto di interesse in ordine al I capo di incolpazione) contempla comportamenti dei quali, agli atti, non vi è prova che siano stati posti in essere dal Deferito, e in taluni casi non gli sono neppure contestati.

Segnatamente:

- quanto all'art. 1, comma 2, lett a), sanziona "*ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all'animale*". Agli atti non risulta che un siffatto comportamento sia stato addebitato al signor Fregoni dalla Procura, la quale ha ritenuto "*verosimile*" l'assunto del segnalante sull'uso abnorme delle redini fisse come causa di abrasioni, senza fornire elementi idonei a provarlo. Circostanza che, ove anche dimostrata, non sarebbe stata comunque riconducibile nell'alveo della norma in esame;
- lo stesso dicasi quanto all'art. 1, comma 2, lett b), che sanziona l'"*utilizzo di metodi o sistemi di allenamento violenti*". Non risulta, agli atti, la prova di tale comportamento;
- è del pari indimostrata, oltre che non argomentata in punto di fatto, la violazione dell'art. 2 nn. 7 e 8 Sezione Tutela del benessere del cavallo, Regolamento Veterinario, a norma del quale "*(…) Il termine "abuso" indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, compresi ma non limitati i seguenti comportamenti:*

  (…)

  7. Sensibilizzare o desensibilizzare in modo anomalo qualsiasi parte di un cavallo;

  8. Utilizzare strumenti, equipaggiamenti o procedure in grado di causare dolore eccessivo al cavallo in caso di abbattimento di un ostacolo";
- non risulta, agli atti, argomentata e contestata, in punto di fatto, la violazione dell'art. 1, lett. b) e dell'art. 3, lett. b) del Codice di Condotta FEI per il Benessere del Cavallo (Allegato I del Regolamento Veterinario), che sanciscono, rispettivamente, che: "*i cavalli potranno essere sottoposti unicamente ad un allenamento che sia compatibile con le loro capacità e il loro livello di crescita e maturità nelle rispettive discipline. Essi non dovranno mai essere soggetti a metodi umilianti o che causino paura*" (art. 1 lett. b.); e che: "*Tutte le superfici su cui si muovono i cavalli, si allenano o competono dovranno essere progettate e mantenute in modo da ridurre i fattori che possano causare lesioni*" (art. 3 lett. b.).
- Non risulta applicabile alla fattispecie oggi in esame l'art. 5 dello Statuto Federale FISE, che disciplina i doveri degli Affiliati. Il signor Fregoni, infatti, è deferito in quanto soggetto tesserato, e non in n.q. di rappresentante di ente affiliato.

- Quanto, infine, alla violazione dell'art. 1, comma 1 del R.G. e dell'art. 10 Statuto Federale FISE, che sanciscono il rispetto della normativa federale e sportiva, i comportamenti ascritti al Deferito con il I capo di incolpazione e, segnatamente: l'uso di metodi di allenamento inadeguati e l'arbitraria somministrazione di terapia farmacologica controindicata che cagionava all'equide il peggioramento delle lesioni, non risultano sufficientemente provati.
- Con riferimento ai metodi di allenamento inadeguati, la Procura Federale li assume presuntivamente in base alla mancata segnalazione delle abrasioni al proprietario. Si legge a riguardo nell'Atto di Incolpazione e Deferimento. "*il fatto che il sig. Fregoni abbia somministrato tale terapia senza informare preventivamente il proprietario delle abrasioni in questione, induce a ritenere che il sig. Fregoni sia anche il responsabile delle lesioni e che, pertanto, l'assunto del segnalante sull'uso abnorme delle redini fisse come causa delle abrasioni appaia verosimile*". Siffatta presunzione, pur nell'ambito del procedimento disciplinare, che – come noto – richiede uno *standard* probatorio che sia "*comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio*" (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, 20 maggio 2016, n. 6), non può ritenersi sufficiente a sostenere l'accusa, come formulata.

  A ciò si aggiunga che la mancata informazione delle abrasioni al proprietario è contestata dal Deferito, che sostiene di averlo informato e avere ricevuto autorizzazione a procedere come da indicazioni veterinarie. Sia l'assunto della Procura che l'affermazione del Deferito, uguali e contrari, risultano sprovvisti di prova.
- La Procura Federale imputa al signor Fregoni l'arbitraria somministrazione di terapia farmacologica controindicata, che avrebbe causato un peggioramento delle lesioni della cavalla. È agli atti, e non contestata, la dichiarazione del dott. Marco Albano, veterinario iscritto presso l'albo di Modena, accreditato FISE, che la somministrazione della terapia farmacologica è stata da questi prescritta al signor Fregoni. Non si rinviene, pertanto, la lamentata arbitrarietà. Quanto ai presunti effetti peggiorativi, non risulta evidenza scientifica che il dosaggio prescritto dal veterinario incida sul sistema immunitario del cavallo, come rileva anche dal foglietto illustrativo del farmaco, allegato agli atti.
- Con riferimento al secondo capo di incolpazione, relativo al comportamento irriguardoso e offensivo posto in essere nei confronti del signor Luca Bacchi e della figlia Matilde Bacchi,

nell'Atto di Deferimento si ravvisa confermato all'esito della audizione di Matilde Bacchi che, tuttavia, riferisce unicamente di insulti, nel corso di lezioni, suo carico, e non anche a carico del padre. Né in altri passaggi viene circostanziata la condotta ascritta nei confronti del signor Luca Bacchi. Il Deferito ha comunque riconosciuto, già in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, l'utilizzo di terminologia poco consona, e ha formalizzato le proprie scuse, via e-mail, al segnalante e alla di lui figlia. Il II capo di incolpazione risulta pertanto non contestato e, conseguentemente, è irrilevante ai fini del decidere la richiesta istruttoria della Procura Federale.

- Del pari irrilevanti e/o inconducenti ai fini del decidere risultano le richieste istruttorie formulate dalla Difesa del Deferito.

RILEVATO CHE

Il Tribunale, in virtù dei dati oggettivi agli atti, non può ritenere formatasi la prova relativamente al I capo di incolpazione. Incontestato risulta, invece, il II capo di incolpazione, come dimostrata è la rilevanza disciplinare del fatto ascritto.

Con riferimento alla richiesta di applicazione dell'attenuante *ex* art 9 R.G., rileva la formale comunicazione di scuse da parte del Deferito al signor Luca Bacchi e alla signorina Matilde Bacchi.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 comma 1 e l'art. 9 lett. b) del Regolamento di Giustizia FISE, e l'art. 10 dello Statuto Federale FISE

RIGETTA

il deferimento della Procura Federale relativamente al I capo di incolpazione per carenza di prova e, per l'effetto, **ASSOLVE** il signor Sebastiano Fregoni dagli addebiti contestati

ACCOGLIE

il deferimento della Procura Federale, relativamente al II capo di incolpazione e, per l'effetto **APPLICA** al signor Sebastiano Fregoni la sanzione del richiamo scritto.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Sebastiano Fregoni, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Così deciso il giorno 28 luglio 2020.

Presidente: ***F.to*** **Avv. Lina Musumarra**

Componente: ***F.to*** **Avv. Paolo Clarizia**

Componente Relatore: ***F.to*** **Avv. Anna Cusimano**